

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE delle MARCHE

Ancona

Ricorso

per

Società Agricola Serre Alte s.r.l. (C.F. = 01883030437), con sede in Morrovalle, Via Vanvitelli n.5/F, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Capannelli, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Forte del Foro di Macerata, con studio in Macerata, Via Ancona 21 (FRTLUCU66H14E783I) - il quale indica, ad ogni effetto di legge, ivi compreso quello inerente al contributo unificato, i seguenti numeri di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata -fax=0733/272947-pec=avvlucaforte@puntopec.it, quali recapiti presso cui ricevere le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi di cui al presente procedimento, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato

contro

- **Regione Marche**, in persona Presidente legale rappresentante *pro tempore*
- **Regione Marche, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Struttura Decentrata di Macerata** in persona legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti di

- Azienda Priori Andrea**, in persona titolare, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rosora
- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**, in persona legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti

della decisione sul ricorso

- della Comunicazione della Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Struttura Decentrata di Macerata, di non finanziabilità della domanda della Serre Alte s.r.l. di sostegno nr.60363 in risposta al bando Operazione M04.1.A, notificata via pec in data 10.5.2023 (doc.n.1)
- del Decreto n.150/CIM del 28.4.2023 che approva la graduatoria unica Regionale relativa alla scadenza del 19.5.2022 del Bando MO1235 del 22.12.2021 – Operazione M04.1.A – Sostegno agli investimenti nelle Aziende agricole – Investimenti materiali ed immateriali 2021 e della graduatoria unica Regionale relativa al Bando MO1235 del 22.12.2021 (doc. n. 2)
- e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche non cognitivi, tra cui la nota regionale “*Comunicazione esito istruttorio (ex L.241/90)*” (doc. n. 3).

La società agricola ricorrente è proprietaria anche di terreni siti in agro del Comune di Matelica dove, da anni, effettua lavorazioni e produzioni completamente biologiche con certificazione pluriennale.

In particolare la produzione, già in essere, di Farro, Orzo, e Avena, destinata alla birrificazione è completamente biologica e l’azienda ha realizzato un Birrificio Artigianale Bio della Serre Alte Srl utilizzando una struttura di 760 mq di proprietà della Serre Alte Srl da adeguare al progetto soggetto a PSR Filiera Agricola Integrata; progetto di filiera già finanziato, presentato al Comune di Matelica e alla Regione Marche nel 2016 e ripresentato nel 2017 a causa del sisma.

In loco è altresì presente la produzione viticola di uva verdicchio di Matelica con un progetto realizzato negli anni 2015-2016.

La Società ha presentato, in data 13.5.2022, domanda di aiuto n.60363 in relazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando M04.1.A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – Investimenti materiali ed immateriali – specificando come gli investimenti da realizzare siano la realizzazione di un impianto vinicolo per circa 7ha, la realizzazione di un invaso per la raccolta di acque meteoriche e di un impianto irriguo per circa 20 ha di vigneto (doc.n.4, cfr. pag.12).

La realizzazione di un invaso di accumulo di acqua piovana è da considerarsi un investimento “*prioritario per il settore Vinicolo-Miglioramento fondiario con impianti arborei e vite compresi sistemi di protezione antigrandine e/o antiinsetto e laghetti collinari*”; parimenti la realizzazione di un impianto di microirrigazione configura un “*investimento prioritario per il settore Vinicolo- Investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale*”, posto che, nell’attualità, l’azienda è allacciata all’acquedotto comunale (cfr., sempre pag.12/13, doc.n.4).

Come si evince dalla predetta domanda (cfr.pag.22), i punteggi di priorità dichiarati dall’azienda richiedente assommano 57 punti, di cui 3 per il criterio n.1 “Ubicazione in aree rurali, D, C3 e C2 degli investimenti realizzati”, 45 punti per il criterio n.2 “*Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione ali obiettivi del PSR*”, e 9 punti in relazione al criterio n. 3, “*Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica*”.

Con la ricezione della nota della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Struttura decentrata Macerata, avente ad oggetto la “*Comunicazione esito istruttorio*” la Serre Alte s.r.l. ha avuto contezza che, “*espletata la istruttoria ai sensi della normativa di riferimento e di quanto disposto*

dal bando di riferimento, la domanda risulta ammissibile con punti 57,00”, con la indicazione, in dettaglio, dei punteggi ed il riepilogo degli investimenti.

In altri termini, la domanda della odierna ricorrente, in un primo momento è stata considerata ammissibile con un punteggio che, ove rimasto intonso fino alla fine della procura, avrebbe garantito anche la finanziabilità della stessa posto che, come si vedrà meglio *infra*, sono risultate finanziabili le domande ammesse alla graduatoria finale fino ad un punteggio di 44,51.

Con la medesima comunicazione la Regione Marche precisava che *“Note di istruttoria: L’investimento n. 1 (invaso) non viene ammesso in quanto per la determinazione del costo non è stato utilizzato il prezzario regionale di cui alla DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 come previsto dal bando al paragrafo 6.1.3 lettera g. La quota parte riferita alla viabilità aziendale non viene ammessa in quanto correlata all’invaso. L’investimento n. 2 (impianto irriguo) non viene ammesso in quanto strettamente correlato all’investimento n. 1 (invaso)”.*

Avvalendosi della facoltà (di legge e regolamentare) concessale l’Azienda, nel termine di 10 gg dal ricevimento della prefata comunicazione, con nota del 20.2.2023 (doc.n.5) ha presentato le proprie motivate osservazioni e considerazioni e, così, l’investimento è stato riammesso ma senza la sua priorità settoriale, come risulta dal SIAR ove si legge *“Come da VERBALE SEDUTA n.23 del 30/03/2023 (ID: 29243627/05/04/2023/CIM) viene accolta la richiesta di riesame e viene ammesso l’investimento ma non la priorità settoriale”*.

La erronea ed illegittima decisione di non riconoscere una priorità specifica dell’investimento numero 2 *“irrigazione per 20 ha di vigneto”*, ha comportato una riduzione del punteggio dai 57 punti, ammissibili, ai 36,45 finali e riducendosi, così, il punteggio al di sotto dei 44.51, punti, la domanda della

Serre Alte s.r.l. si è collocata al n.523 della relativa graduatoria e, quindi, risulta non finanziabile (doc.n.6).

Invece, qualora venisse riconosciuta, come doveroso, la priorità settoriale illegittimamente esclusa con i qui gravati provvedimenti, la società odierna ricorrente acquisirebbe un totale complessivo di 53,08 punti e la propria domanda risulterebbe tra quelle finanziabili posto che sono state considerate tali quelle che hanno ottenuto un punteggio fino a 44,50 (pos.n.445 in graduatoria).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno, pertanto, essere annullati dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche adito, previa concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti motivi in

Diritto

I) Violazione del principio del giusto procedimento.

Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'autovincolo.

Violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 5.5.1 “*Criteri per la selezione delle domande*” e del paragrafo 6.2 “*Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno*” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando Misura 4.1.

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra p.a. e cittadini, del principio del contraddittorio anche con riferimento agli artt. 7 e 8 L.241/90.

Violazione e/o falsa applicazione art.10 bis L.241/90.

Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incoerenza, incongruità.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Violazione e/o falsa applicazione art.3 L. 241/90. Difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente e/o perplessa.

E' documentalmente provato che la riduzione del punteggio alla domanda della Serre Alte s.r.l. è dovuta al mancato riconoscimento di una priorità specifica dell'investimento numero 2 "*irrigazione per 20 ha di vigneto*" e, quindi, per una ragione ben diversa, aliena, da quelle indicate come criticità, risultanti dalla istruttoria compiuta dalla Regione Marche, nella nota avente ad oggetto la "*Comunicazione esito istruttorio*" dove, si badi bene, "*l'investimento n.2 (impianto irriguo) non viene ammesso in quanto strettamente correlato all'investimento n.1 (invaso)*"

Pertanto, il nuovo e diverso motivo (presunto difetto di priorità settoriale) per cui la domanda della odierna ricorrente ha subito una riduzione di punteggio che ne ha determinato la non finanziabilità è stato *ex adverso* enucleato, in difetto dell'invece doveroso contraddittorio endoprocedimentale, e, comunque, in difformità a quanto oggetto di specifica contestazione.

Al riguardo è evidente, nell'operato regionale, il profilo di eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e per contrasto con i precedenti step endoprocedimentali, nonché per difetto di motivazione posto che il provvedimento impugnato è inficiato da una istruttoria non coerente e non dettagliatamente ostesa che ha portato a determinazioni conclusive di segno differente rispetto a quanto, a seguito di espletata istruttoria, inizialmente prospettato.

In altri termini, in sede di determinazione finale, è stato individuato quale motivo di riduzione, seppur parziale, della finanziabilità della domanda della Serre Alte s.r.l., una circostanza ed una valutazione non rese note in sede

endoprocedimentale, nella fase del preavviso di rigetto ex art.10 bis L.241/90.

Ma ciò risulta illegittimo ed è sufficiente richiamare, sul punto, i condivisibili principi stabiliti dalla migliore giurisprudenza amministrativa, di certo pienamente mutuabili alla fattispecie che occupa, secondo i quali *“..il provvedimento finale risulta, all’evidenza, adottato in modo non del tutto coerente con gli esiti istruttori..nè può ovviarsi affermando nell’impugnato provvedimento che “il preavviso di diniego, previsto dall’art. 10 bis L.241/90 costituisce un atto privo di contenuto provvedimentale con cui l’Amministrazione rende noto all’interessato il suo intendimento del tutto provvisorio, di procedere al diniego della sua domanda”, atteso che, pur non avendo contenuto provvedimentale, il preavviso di diniego è un atto che ha una sua rilevanza nell’ambito della formazione progressiva della decisione istruttoria procedimentale...Ne deriva altresì che in presenza di elementi di contraddittorietà e di perplessità emersi nel corso dell’istruttoria esperita, non può non risultarne inficiata anche la motivazione della determinazione finale di rigetto integrale della domanda di condono. Nota il Collegio che il contrasto logico o comunque, la disconnessione riscontrata nel provvedimento finale rispetto ad atti e circostanze emerse nel corso del procedimento è particolarmente grave allorquando il predetto contrasto si appalesa nella non perfetta coincidenza della determinazione finale con la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90. In tale caso è evidente lesione dei principi del contraddittorio e della partecipazione al procedimento, in quanto l’inserimento, nel provvedimento **conclusivo di motivi, assenti o, comunque, non integralmente esplicitati, nel c.d. preavviso di rigetto, finisce con il frustrare, sul piano della effettività, lo scopo partecipativo dell’istituto, facendo venire a mancare nello interessato una fondamentale garanzia, tipica del giusto procedimento, costituita***

dalla possibilità di articolare valide controdeduzioni alle argomentazioni ostative. Il rubricato art.10 bis L.241/90, prevede che....ed, indubbiamente, l'ampio raggio di azione di un siffatto obbligo deriva da una legge, che se non costituzionale, è, indubbiamente da considerare di "sostanza costituzionale" in quanto tesa a dare attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Infatti con una siffatta previsione..il Legislatore, esaltando la partecipazione dell'interessato ai processi decisionali che lo riguardano e con evidente finalità di deflazione del contenzioso giudiziario, ha inteso garantire un proficuo contraddittorio proprio allorquando il procedimento sta per concludersi con l'emanazione di un provvedimento sfavorevole all'interessato.

Secondo condivisa giurisprudenza: "La violazione da parte della P.A. dell'art. 10 bis L.241/90, relativo all'obbligo di inoltrare all'interessato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ha carattere assorbente e comporta lo annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento in quanto è risultata preclusa – per la parte interessata – la partecipazione al procedimento" (TAR Lazio, III ter, 8.9.2005, n.6618 e TAR Lazio, II, 18.5.2005, n. 3921).

Tuttavia, al fine di non frustrare la funzione garantistica cui sopra si accennava e perché l'istituto del c.d. preavviso di diniego possa assolvere alla finalità di assicurare la partecipazione sul piano della effettività e non si risolva in un mero formalismo fine a se stesso prestandosi ad abusi o elusioni, necessita che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come comunicati nel c.d. preavviso si ritrovino o, comunque, si presentino in linea di coerenza logica con la parte motiva del provvedimento negativo, che magari potrà anche risultarne arricchito con l'aggiunta di ulteriori rilievi conseguenti alle osservazioni presentate dall'interessato, ma non potrà contenere una motivazione del tutto estranea ai motivi in precedenza comunicati

ex art. 10 bis. Secondo condivisa giurisprudenza, l'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art.10 bis L.241/90, ha lo scopo di far conoscere alla P.A., in contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti della istruttoria espletata, le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo; con la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi allo accoglimento dell'istanza del privato, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dello ufficio. E salvo che il provvedimento finale si discosti dalla motivazione contenuta nel preavviso solo in funzione dell'esigenza di replicare alle osservazioni presentate dal privato" (TAR Catania, I, 30.7.2015, n. 2103)"(TAR Campania, Napoli, III, 27.8.2016 n.4111).

I-a) Occorre evidenziare come il Bando Misura 4.1., al punto 6.2 *"Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno"* (doc.n.7) preveda delle fasi endoprocedimentali che, ancora una volta, risultano essere state pretermesse dalla Regione Marche ovvero posti in essere illegittimamente.

In primo luogo si osservi come il punto 6.2.1. stabilisca, in relazione alla **"Attribuzione del punteggio di priorità"**, che *" i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.."*.

Il successivo punto 6.2.2. avente ad oggetto la *"Comunicazione dell'esito della istruttoria al richiedente"* prevede che *" Nel caso di...riduzione del punteggio di*

priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato".

Nel caso di specie ciò non è affatto avvenuto perché nella comunicazione inviata alla Serre Alte s.r.l. la Regione Marche non ha fatto alcun cenno alla eliminazione e/o riduzione dei punteggi di priorità che, invece, ha poi effettuato, *ex abrupto*, una volta accolta (sotto ben altro aspetto) la richiesta di riesame promossa dalla società istante la quale, peraltro, come risulta documentalmente, su tale questione non era stata chiamata affatto ad interloquire, come invece, doveroso.

Dalchè, anche sotto questo aspetto, stante la violazione delle regole dettate dal bando di selezione e la acclarata interversione procedimentale posta in essere, con violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio endo procedimentale, è palese la sussistenza dei denunciati vizi di illegittimità.

II) Violazione e/o falsa applicazione art. 46 del Reg. (UE) 1305/13.

Violazione e/o falsa applicazione Bando art 5.1.3.

Violazione e/o falsa applicazione capitolo 5.5.1 tabella priorità B

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Eccesso di potere per sviamento. Illogicità ed irrazionalità manifeste.

Eccesso di potere per contraddittorietà.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Violazione e/o falsa applicazione art.3 L. 241/90. Difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente e/o perplessa.

Qualora codesto Ecc.Mo TAR Marche ritenesse insussistenti le invalidità procedurali e, quindi, provvedimentali denunciate, volendo scendere a sindacare la illegittima determinazione avversaria, si osserva quanto segue.

La valutazione regionale di non attribuire una priorità specifica dello investimento numero 2 "*irrigazione per 20 ha di vigneto*" è palesemente errata. L'impianto di irrigazione, infatti, è un investimento di cui è stato chiesto il finanziamento (come, peraltro, chiarito anche dalla stessa comunicazione di ammissibilità) quale complemento della realizzazione di un laghetto collinare di raccolta delle acque meteoriche che, si converrà, è la condizione indispensabile, necessaria e sufficiente, perché un terreno non irriguo possa avere finanziato un impianto di irrigazione.

Infatti, l'art 5.1.3 par. 6 ultima riga del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando M04.1.A stabilisce che "*sono inoltre ammissibili nuovi impianti irrigui solamente se strettamente commisurati alla risorsa idrica derivata da bacini di accumulo aziendale di acque piovane (laghi e vasche) o di acque reflue*".

In altre parole, la domanda della Serre Alte s.r.l. prevede un laghetto collinare di raccolta delle acque meteoriche a cui è collegato, strettamente commisurato, un impianto di irrigazione.

Poiché il capitolo 5.5.1 tabella priorità B del medesimo bando stabilisce che "*sono prioritari... 5. "Lagheti collinari di accumulo idrico per uso irriguo e zootecnico"*", consequenzialmente, non può non attribuirsi lo stesso carattere di priorità allo strettamente connesso impianto di irrigazione, necessario per l'uso e l'utilizzo (irriguo) delle acque del laghetto, chè, altrimenti, quest'ultimo, non sarebbe funzionale ad alcuna esigenza della relativa azienda agricola e non avrebbe utilità alcuna.

Non basta. Sempre nella medesima tabella priorità B, vengono annoverati anche gli investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale e, nel capitolo 5.5.3, sono previsti

quegli “*interventi che comportano una riduzione dei consumi idrici per la irrogazione in serra o a pieno campo...*”.

Nel caso di specie, la Serre Alte s.r.l., come compiutamente descritto nella propria domanda di aiuto (cfr.pagg.11 e 12 – doc.n. 4) chiarisce come la “realizzazione dell’invaso di accumulo di acqua piovana e dell’impianto irriguo permetterà un consistente risparmio della risorsa idrica, con vantaggi economici ed ambientali; inoltre si avranno benefici non trascurabili sulla capacità produttiva di tutto il vigneto”.

In altri termini, l’investimento di cui si discute prevede la realizzazione di un vaso per la raccolta di acque meteoriche e di un impianto irriguo ad alta efficienza; la realizzazione di un vaso di accumulo di acqua piovana “si configura funzionale a fornire le risorse idriche all’impianto di irrigazione del vigneto aziendale esistente e di quello in realizzazione...” e, conseguentemente, la azienda agricola istante ha chiarito come in relazione alla “*realizzazione di un impianto di microirrigazione...l’investimento si configura per l’ irrigazione del vigneto aziendale esistente e di quello in realizzazione...; la sua realizzazione, relativa ad una superficie di circa 20ha è la soluzione più performante dal punto di vista della efficienza idrica per l’utilizzo della risorsa creata con l’invaso a progetto. Così facendo è possibile gestire una superficie tanto importante con un unico vaso di accumulo di acque piovane.* Il metodo di irrigazione a goccia selezionato si pone all’interno delle tecniche di microirrigazione, le quali garantiscono una maggiore efficienza d’uso della risorsa idrica rispetto alle altre tecniche.....L’investimento è prioritario per il settore Vitivinicolo-Investimenti che garantiscono un risparmio efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale”.

Premesso che in tutti i bandi precedenti questa priorità è sempre stata data anche

agli impianti di irrigazione che fanno uso delle acque di accumulo, non si vede per quale ragione non si debba parimenti dare la stessa priorità anche all'impianto di irrigazione di cui trattasi, che, naturalmente, è connesso e complementare alla creazione di un invaso di accumulo di acqua, posto che, per un principio logico, ancor prima che giuridico, valorizzare e considerare prioritario lo investimento per il solo laghetto collinare senza declinare la medesima priorità per il consequenziale uso ed utilizzo delle acque meteoriche da questo intercettate ed *ivi* accumulate, finirebbe per premiare una ipotesi progettuale monca ed inefficace in punto di risparmio della risorsa idrica e di tutela ambientale.

Peraltro, la valutazione regionale impugnata sconta anche un ulteriore evidente profilo di invalidità per manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto l'Ente regionale, in precedenza, al momento della valutazione istruttoria, ha espressamente riconosciuto, nella "*Comunicazione esito istruttoria*" (cfr.doc.n.3) laddove stabiliva che "*L'investimento n. 2 (impianto irriguo) non viene ammesso in quanto strettamente correlato all'investimento n. 1 (invaso)*" che l'impianto di irrigazione è complementare alla realizzazione di un laghetto collinare di raccolta delle acque meteoriche, tanto da accomunarli nella stessa sorte di mancata ammissione (poi, peraltro, emendata, seppure solo *in parte qua*).

Mentre, successivamente, la Regione, dimentica di ciò, senza alcuna motivazione in proposito, segmenta, separa e differenzia i due progetti (invaso ed impianto irriguo) per arrivare ad una artificiosa esclusione della finanziabilità del secondo con una valutazione che, di fatto e a ben guardare, penalizza anche la creazione di un laghetto collinare che, senza complementare impianto di irrigazione, sostanzialmente, finisce per non avere alcuna ragion

d'essere.

Pertanto, i gravati provvedimenti sono illegittimi laddove non riconoscono la priorità all'investimento n.2 "*irrigazione per 20 ha di vigneto*" e il loro annullamento comporta la consequenziale attribuzione dello stesso e una nuova (ri)determinazione della posizione in graduatoria della domanda della odierna ricorrente che, come già dedotto, con l'attribuzione del punteggio relativo alla premialità disconosciuta, sarebbe finanziaria con 53,08 punti.

III) Sulla richiesta cautelare.

Dalla illustrazione dei profili di illegittimità emerge il *fumus boni iuris* del presente ricorso.

Per quanto concerne la domanda cautelare si puntualizza come essa sia finalizzata a tutelare il davvero concreto interesse e la legittima aspirazione della azienda ricorrente alla erogazione del contributo economico già riconosciute, in punto di ammissibilità della sua domanda, senza arrecare pregiudizio alcuno ai competenti organi che gestiscono il danaro pubblico erogato dalla Regione.

La mancata concessione della misura cautelare richiesta sarebbe, invece, foriera di gravissimi danni per la società interessata che, senza il contributo richiesto, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, si troverebbe nella sostanziale impossibilità di poter realizzare un progetto di ripresa e di sviluppo di una azienda agricola per cui sono state improntate energie lavorative ed economiche davvero non indifferenti.

La mancata concessione della invocata sospensiva determinerebbe per la ricorrente un illegittimo e gravosissimo danno, in quanto, non accedendo al contributo previsto, si troverebbe nella estrema difficoltà di dare corso ed impulso alla propria attività aziendale, agricola, perché, non va obliato, trattasi di impresa che ha sede e opera nel "cratere".

La concessione della invocata misura cautelare non nuocerebbe in alcun modo all'Amministrazione resistente che in siffatta, di certo auspicabile ipotesi, non solo non subirebbe alcun danno, ma anzi finirebbe per trarne giovamento, sol che si ponga, come doveroso, nell'ottica - che è sottesa e sostanzia ogni procedura selettiva, anche se finalizzata alla erogazione di prebende pubbliche - del perseguimento dell'interesse perseguito con la individuazione, tra i tanti, dei soggetti aventi diritto e meritevoli.

IV) In via istruttoria si chiede che codesto Ecc.Mo TAR disponga la produzione, da parte dell'amministrazione regionale resistente, di tutti gli atti relativi al procedimento per cui è causa nonchè di quelli concernenti domande di aiuto con richiesta di priorità per impianti irrigui.

Tanto premesso, la **Serre Alte s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Capannelli, a mezzo del sottoscritto difensore e procuratore, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti e di maggiormente argomentare e dedurre nel proseguo del giudizio, rassegna, allo stato, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, annullare, in quanto illegittimi e/o *contra legem*, previa interinale sospensione della loro efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, i gravati provvedimenti. Vinte le spese".

Si allegano i documenti indicati in narrativa, come da separato, analitico, indice.

Il ricorso è di valore indeterminabile; sconta un C.U. di 650,00 euro.

Macerata - Ancona li 6.7.2023

avv. Luca Forte

